

Codice A1816A

D.D. 26 febbraio 2018, n. 520

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5916. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una briglia selettiva sul rio Creusa, in localita' Valle del Cugino, nel comune di Bernezzo (CN). Richiedente: UNICALCE S.p.A.

In data 15/12/2017 il Sig. Mario Tamburi, in qualità di Procuratore della ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Val Brembilla (BG), Via Ponti 18, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una briglia selettiva sul rio Creusa, in località Valle del Cugino, nel comune di Bernezzo (CN), all'interno dell'impianto estrattivo. Catastalmente l'intervento si colloca in corrispondenza del mappale 67 del F.13. Tale opera è prevista in adempimento a quanto prescritto nel parere geologico datato 30/05/2016 sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Creusa, al fine di ridurre l'apporto dei detriti vegetali all'imbocco del tronco intubato del corso d'acqua.

Si ritiene che per tale opera, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

L'avviso di deposito della domanda è stato pubblicato presso il Comune di Bernezzo per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 18/01/2018 al 02/02/2018, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. V. Anselmo e dai geologi A. Damiano e D. Varrone, in base ai quali sono previsti i seguenti lavori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- demolizione dell'esistente muro in c.a in sponda destra;
- costruzione di una briglia filtrante "a pettine" (n. 6 elementi tubolari di altezza 0,80 m) utilizzando la soglia in c.a. esistente;
- realizzazione di scogliere su entrambe le sponde a monte della briglia;
- posa di una platea in blocchi intasati a valle della briglia.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Creusa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;

- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta UNICALCE S.p.A. con sede legale in Val Brembilla (BG), Via Ponti 18, ad eseguire i lavori per la realizzazione di una briglia selettiva sul rio Creusa, in località Valle del Cugino, nel comune di Bernezzo (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- 1) l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde e l'opera di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori non dovranno essere sopraelevate rispetto alle quote del piano campagna; dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
- 4) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- 6) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera realizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 9) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- 10) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 11) il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI